

Definizioni e finalità

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come "Cts") e ss.mm.ii., e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'associazione "Officina Progetti" (di seguito "Associazione") con sede legale a Decimomannu (CA) in via Sant'Antonio n. 18. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ambisce ad acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (di seguito "Ets") e quella di Associazione di promozione sociale (di seguito "Aps") in virtù dell'accettazione, da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "Runts"), dell'inserimento dell'associazione stessa nell'apposita sezione riservata alle Aps facente parte integrante del medesimo registro.

L'Associazione assume la forma di circolo di promozione della cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del Dm n. 341 del 31 luglio 2017 nonché di centro di vita associativa autonomo, pluralista, apertivo, a carattere volontario, democratico e antifascista con durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzzi di gestione, fondi riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Aps" del "Runts" sarà integrata automaticamente con l'acronimo "Aps" e diventerà "Officina Progetti Aps" solo in costanza di iscrizione al medesimo registro.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle proprie/le socie, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'Associazione:

1. Promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
2. Promuovere la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
3. Riconoscere i diritti culturali, di promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
4. Promuovere l'inclusione digitale (e-Inclusion);
5. Promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
6. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani tra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
7. Avanzare proposte: agli Enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; a scuole e istituti per una programmazione culturale sul territorio;
8. Organizzare e gestire iniziative, servizi, attività culturali (comprese le attività editoriali e la produzione di contenuti multimediali), turistiche e ricreative atte a soddisfare esigenze di conoscenza, di crescita culturale, di svago e di riposo per i soci e i cittadini;

9. Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e opportune per il miglior raggiungimento delle proprie finalità statutarie;
10. Svolgere attività editoriale cartacea e/o online con finalità informativa, divulgativa e promozionale.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

- L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Cts:
1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 4. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 5. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso anche mediante visite guidate e gite sociali;
 6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche con la realizzazione di momenti formativi e iniziative collaborative con le istituzioni pubbliche e scolastiche;
 7. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. Organizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come convegni e incontri incentrati sulla storia e le tradizioni locali, e con finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, religioso e paesaggistico per mezzo di percorsi didattici, visite guidate e gite sociali;
2. Sostenere le iniziative culturali aventi come obiettivo la crescita sociale e intellettuale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità, con particolare attenzione alle fasce giovanili e deboli della popolazione, anche per mezzo di laboratori ricreativi accessibili a bambini, anziani e disabili;
3. Promuovere attività di istruzione con finalità formative, anche in collaborazione con enti, istituzioni e scuole, con l'obiettivo di prevenire il fenomeno del bullismo e contrastare la povertà educativa;
4. Realizzare opere, elaborati e pubblicazioni, anche in collaborazione di soggetti terzi, incluse attività editoriali e di radiodiffusione volte a diffondere, anche tramite i mezzi di comunicazione, la cultura, la pratica del volontariato a carattere comunitario e la sana informazione in maniera diretta o attraverso i canali web e social;
5. Promuovere iniziative e attività di diffusione della cultura cinematografica, compresa la realizzazione di documentari, cortometraggi e lungometraggi e la partecipazione a rassegne, festival e concorsi;
6. Compire, per il solo raggiungimento dei propri scopi sociali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie nonché attivare affiliazioni a enti o organizzazioni che si propongono di perseguire scopi coerenti con quelli previsti dal presente Statuto.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione o solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Cts, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associazioni.

L'Associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle proprie associazioni, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per Legge, l'Associazione adoterà, con delibera assembleare, il Regolamento dei rimborsi spese e il Regolamento del volontariato. I volontari dovranno essere assicurati come previsto dall'art. 18 del Cts.

Articolo 5 - Tipologia e ammissione dei soci

Il numero delle/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del Cts.

Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'associazione e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per i soci minorenni il diritto di voto viene delegato a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione è composta dai soci che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle sue attività e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi con apposita deliberazione in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta la deliberazione di ammissione verrà comunicata al nuovo/a socio/a e annotata nel libro degli associati in conformità all'art. 23 comma 1 del Cts.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo l'interessato/a riceverà comunicazione entro 30 giorni in conformità con l'art. 23 comma 2 del Cts. L'interessato potrà

presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del rigetto in conformità con l'art. 23 comma 3 del Cts.

Articolo 7 - Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci hanno diritto a:

1. Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
2. Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma delle attività;
3. Discutere e approvare i rendiconti;
4. Eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e controllo;
5. Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo, consentendone l'esame entro 30 giorni dalla richiesta;
6. Approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

1. Rispettare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;
2. Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
3. Mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella vita privata, nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome e dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
4. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'assemblea dei soci;
5. Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, Federazioni, Enti o organismi ai quali l'associazione eventualmente aderisce o diventa affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

1. Decesso;
2. Scioglimento dell'Associazione;
3. Mancato pagamento della quota associativa annuale;
4. Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. Espulsione o radiazione per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo la specifica annotazione sul Libro dei Soci.

Articolo 10 - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle sue/sue socie;
3. Attentato in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento;
4. Commettere o provocare gravi disordini durante assemblee;
5. Adottare condotte che ledono la reputazione morale dell'Associazione;
6. Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
7. Appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
8. Arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente Statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Sono previsti i seguenti libri:

- 1) Registro dei soci;
- 2) Registro dei volontari;
- 3) Registro dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- 4) Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberare degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti degli organismi statuari e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 10 dovrà essere reso noto all'a socio/a con comunicazione scritta, anche a mezzo Pec o e-mail.
Contro ogni provvedimento disciplinare, di cui all'art. 10 del presente Statuto, è ammesso il ricorso entro 30 giorni all'Assemblea dei soci che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1. La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
2. La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
3. L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
5. La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. Eccedenze degli esercizi annuali;
3. Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
4. Fondo di riserva;
5. Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme e i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
6. Ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'Associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

1. Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle socie;
2. Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
3. Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
4. Attività commerciali secondarie e strumentali agli scopi sociali, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
5. Contributi pubblici e privati;
6. Erogazioni liberali, lasciti o donazioni testamentarie;
7. Raccolta fondi.

Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio consuntivo

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai

Soci un bilancio preventivo provvisorio delle spese e delle attività previste per l'anno corrente.

Articolo 15 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale e approvato dall'Assemblea dei Soci nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo.

Sono organismi di garanzia controllo:

1. L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere presupposti dimensionali ex D.Lgs. 117/2017;
2. Il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere presupposti dimensionali (art. 31, D.Lgs. 117/2017).

Gli organismi durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite. È consentita la partecipazione alle riunioni e l'espressione del voto da remoto purché i partecipanti siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea dei Soci tutte le soci/e che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le soci/e iscritte da meno di tre mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate anche a mezzo raccomandata, Pec o e-mail a cura del Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima, tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione, incluso l'ordine del giorno. I soci sono tenuti a dare conferma di avvenuta ricezione.

Articolo 18 - Assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno (50% + 1) dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita alla presenza di due terzi ($\frac{2}{3}$) dei/delle soci/e con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 19 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che sono stati richiesti con la convocazione. In prima e in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita alla presenza di due terzi ($\frac{2}{3}$) dei/delle soci/e con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 - Quorum specifici

Occorrono la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati (quorum costitutivo rafforzato) e il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti (quorum deliberativo rafforzato) in qualsiasi convocazione (prima, seconda e successive) per le seguenti deliberazioni:

- 1) Modifica dell'Atto Costitutivo;
- 2) Modifica dello Statuto;
- 3) Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- 4) Modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo ($\frac{1}{10}$) dei/delle soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione può avvenire a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro dei Verbali a cura del segretario, che firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali: "Presidente", "Organo di amministrazione" (Consiglio Direttivo), "Organo di controllo" e "Organo di revisione legale dei conti";
2. Al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
3. Può eleggere una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
4. Approva il bilancio consuntivo di esercizio;
5. Approva il bilancio preventivo per l'anno in corso;
6. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
7. Delibera sulle modifiche dello Statuto;

8. Delibera sull'eventuale assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
9. Delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 eletti fra i/le socie. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del Cts, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/le non socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Articolo 25 - Cariche sociali

1. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 1. Rappresenta legalmente e appone la firma sociale dell'Associazione, rappresentandola anche verso terzi;
 2. Convoca e presiede il Consiglio;
 3. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
 4. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il/la vicepresidente; coadiuva il presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni;
2. Il/la segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente; presiede il Consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente;
3. Il/la tesoriere/a: tiene cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di vicepresidente, segretario o tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un incaricato all'interno dei propri componenti in carica.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Convocare l'Assemblea dei Soci;
2. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

4. Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Cts da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
5. Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione-programmazione economica dell'anno sociale;
6. Predispone eventuali regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
7. All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseraamento;
8. Deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e;
9. Deliberare circa azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
10. Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
11. Curare la gestione di tutti beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati a qualsiasi titolo;
12. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'Attività inerente il medesimo;
14. Stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
15. Compire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della Legge, attribuiti all'Assemblea dei soci o al Presidente.

Articolo 27 - Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta mese, senza un giorno prestabilito e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei/delle consiglieri/e, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti. E da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretario/a, che lo firma insieme all/la Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. I/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il consiglio direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta all/la presidente e dallo stesso/a riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dalla socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del consiglio direttivo; diversamente la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione ma con adeguati requisiti professionali (art. 2397 del Codice Civile).

Le cariche di consigliere/a e di componente l'Organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili tra loro, ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Cts, ed attesta che bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Cts. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I/e componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Revisione legale

Nei casi previsti dall'art. 31 del Cts, l'Associazione potrà incaricare per la revisione legale dei conti un organo di controllo che sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero potrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del Cts, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa alla presenza di almeno tre quarti (¾) degli associati (quorum

costitutivo rafforzato) e del voto favorevole di almeno tre quarti (¾) dei presenti (quorum deliberativo rafforzato) in qualsiasi convocazione (prima, seconda e successiva).

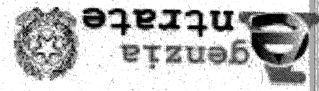
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Runt, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal Cts. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal Runt ai sensi dell'art. 50 del Cts. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo Statuto si deve far riferimento al D.Lgs 117/2017 (Cts) e solo per quanto non previsto dal Cts e solo in quanto compatibile al Codice Civile e alle sue norme di attuazione.

Forza Juv
Carabinieri



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 15/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE, serie 3, numero 425

data di stipula: 05/05/2025

Ident.vo telematico: TWE25L00042500LC

per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92284020929

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio	1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92284020929				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

